

FONDO CREDITO NUOVE IMPRESE (FCNI): [FAQ AGGIORNATE AL 04/03/2026](#)

Si riepilogano di seguito le spese ritenute ammissibili e le spese ritenute non ammissibili dal Bando in oggetto:

Elenco spese ammissibili

- Spese per certificazioni di qualità, ambientali, o funzionali all'attività d'impresa (ISO, Ecolabel, HACCP...)
- Spese per la formazione del personale interno
- Altre spese valutate coerenti con le finalità del bando e il progetto presentato

Nota 1: Le spese di manodopera e/o installazione sono ammesse fino ad un massimo del 10% del valore del bene/servizio da installare.

Nota 2: "Spese per acquisto mezzi di trasporto di qualsiasi tipologia (autoveicoli, motocicli, monopattini elettrici) purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) Intestazione del mezzo all'impresa/professionista richiedente;
- b) mezzo trasporto sia nuovo (non usato) e di proprietà (no leasing/noleggio)
- c) utilizzo esclusivo per le attività strettamente funzionali rientranti nelle seguenti categorie:

- Logistica e Trasporti
- Manutenzione e Assistenza tecnica (elettricisti, idraulici, imprese edili)
- Turismo e mobilità sostenibile
- Commercio ambulante
- Servizi sociali e sanitari
- Agricoltura e agroalimentare

Obbligo di conservazione presso la sede operativa quando non in uso"

Elenco spese non ammissibili

- Polizze fideiussorie o assicurative
- Spese realizzate tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio (art. 1523 c.c)
- Spese per lavori in economia
- Spese per l'acquisizione di quote
- Spese notarili per atti societari connessi e spese per acquisizione quote societarie
- "Oneri per imposte, concessioni, spese bancarie (incluse commissioni per operazione finanziarie/perdite di cambio), interessi passivi e comunque qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario ecc."
- Beni ad uso promiscuo
- Ammende e penali
- Spese di rappresentanza (viaggio, vitto, alloggio)
- Cessioni del credito

"Chiarimenti sulle spese di investimento e sul capitale circolante":

a) Capitale circolante --> lettera e) e lettera f)

Si precisa che con il termine "circolante" è utilizzato in senso estensivo e comprende anche spese operative che, pur non costituendo capitale circolante secondo la definizione contabile tradizionale, non hanno natura di investimento.

In particolare, per le attività di consulenza (lettera e) e di progettazione (f) svolte per supporto tecnico ordinario, costi di consulenza o progettazione che rientrano nel capitale circolante perché direttamente correlati a beni destinati alla vendita o allo stock, analisi di processi, analisi di mercato, audit aziendale, consulenza legale, eccetera) sono considerate spese operative e non è legata a progetti pluriennali o alla creazione di beni durevoli.

b) Investimento --> lettera j

Se le attività di consulenza, progettazione, ricerca e sviluppo sono finalizzate a progetti pluriennali o beni durevoli, come la creazione di moduli software o prototipi industriali, cioè quando la spesa costituisce parte dell'investimento pluriennale, può essere ricompresa come voce "altre spese valutate coerenti alle priorità consentite e allo sviluppo del business plan.

1. D: Si chiede se una ditta costituita il 04/11/2022 e con data inizio attività il 15/11/2022 potrebbe partecipare al bando in oggetto

R Buongiorno, possono partecipare le imprese costituite da non oltre 36 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

L'impresa è stata costituita il 04.11.2022.

Il primo sportello per la presentazione della domanda sarà aperto a partire dalle ore 11:00 del 03/12/2025 fino alle ore 11:00 del 15/02/2026, con precaricamento dalle ore 11:00 19/11/2025, quindi alla data di presentazione l'impresa avrebbe superato i 36 mesi previsti e non può partecipare.

Nel caso in cui avesse avuto un contributo a valere sull'avviso di creazione di impresa della Regione Marche fondi POC 2014/2020 (Avviso DDPF n. 995/SIP/2022) c'è una deroga per le imprese costituite dal 1° ottobre 2022, per cui può presentare domanda nello sportello 2025

2. D: per il bando in oggetto si richiede se sia ammissibile una startup costituita da meno di 24 mesi che è stata finanziata nell'ambito del bando "PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.1– AZIONE 1.1.6 – Intervento 1.1.6.1 – Sostegno a progetti di avvio e primo investimento, consolidamento o sviluppo in rete delle start up innovative e creative

R Sì è ammissibile. Se presenta domanda nel primo sportello, l'impresa risulta costituita da non oltre 36 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

Le invio il link al quale accedere per presentare la domanda e dove troverà anche tutti i recapiti dell'ente gestore per maggiori informazioni

<https://www.creditofuturomarche.it/bandi/fondo-credito-nuove-imprese-piccoli-prestiti-agevolati-a-nuove-imprese/>

3. D: i due bandi (startup innovative e fondo nuovo credito) sono cumulabili?

R Sì, come stabilito dal bando

Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente Avviso è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare nel rispetto delle intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato (Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., art. 22) dalla Commissione Europea

4. D: una ditta neocostituita non ancora attiva, potrebbe partecipare al bando per acquistare un locale visto che si tratta di un bar e per renderla attiva abbiamo bisogno del locale?
La ditta ha la partita iva ma la visura NON attiva può partecipare al bando?

R.: Art. 4.2 del bando

Le imprese devono, al momento della presentazione della domanda essere regolarmente costituite, attive ed iscritte al Registro delle Imprese e/o nel

Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente, ad eccezione dei "lavoratori autonomi con Partita IVA non iscritti al Registro delle Imprese" e dei "liberi professionisti titolari di Partita IVA"

una volta resa attiva, può presentare la domanda in uno dei seguenti sportelli:

Sportelli	Pre-caricamento	Apertura	Chiusura
1° sportello	ore 11:00 del 19.11.2025	Ore 11:00 del 03.12.2025	ore 11:00 del 15.02.2026
2° sportello	ore 11:00 del 25.01.2027	Ore 11:00 del 08.02.2027	ore 11:00 del 12.04.2027
3° sportello	ore 11:00 del 24.01.2028	Ore 11:00 del 07.02.2028	ore 11:00 del 07.04.2028
4° sportello	ore 11:00 del 22.01.2029	Ore 11:00 del 05.02.2029	ore 11:00 del 09.04.2029

5. D: In base a quanto indicato nell'avviso, le imprese o i liberi professionisti costituiti:

- a seguito di erogazione di risorse del POC Marche 2014/2020, a partire dal 1° ottobre 2022, e
- a seguito di erogazione di risorse del FSE+ 2021/2027, a partire dal 3 maggio 2023,

possono presentare domanda esclusivamente sullo sportello della prima annualità 2025, in deroga al limite dei 36 mesi dalla costituzione.

Alla luce di tale previsione, si richiede cortesemente di sapere:

1. se e come tale deroga incida sull'attribuzione del punteggio relativo all'anzianità dell'impresa/libero professionista;
2. quale punteggio venga attribuito ai soggetti che, pur potendo accedere in deroga, risultano avere più di 36 mesi di costituzione alla data di presentazione della domanda;
3. se la deroga comporti un trattamento equiparato a quello delle imprese costituite entro 36 mesi o una valutazione distinta ai fini della graduatoria.

R: la deroga non incide sull'attribuzione del punteggio. I punteggi vengono attribuiti in base agli indicatori di cui al punto 12.1. dell'Avviso. In articolare verrà attribuito un punteggio sull'indicatore 1 " impresa proponente" in base all'anzianità della stessa

- 6. Un'impresa individuale di commercio al dettaglio di libri, nuovi ed usati, che rientra nei parametri stabiliti dal Fondo Nuovo Credito, necessita di acquistare un nuovo autocarro, quale bene strumentale per l'esercizio della propria attività (trasporto libri ed altri beni connessi all'attività di libreria).**

Tale autocarro, bene strumentale, può essere considerato un investimento ammissibile ai fini della richiesta del finanziamento agevolato Fondo Nuovo Credito?

Si chiede se per una società tra professionisti (comunque Srl) è ammesso l'acquisto di un'automobile

R: Tale casistica può essere considerata una spesa ammissibile a condizione che tale acquisto venga classificato contabilmente come investimento (ad esempio nelle immobilizzazioni materiali per le imprese in contabilità ordinaria) e che esso sia incontrovertibilmente legato agli obiettivi produttivi dell'impresa). È escluso l'uso promiscuo.

7. **D:** Nel caso in cui un'impresa, attualmente operante con codice **ATECO 56.30** (bar e altri esercizi simili senza cucina), intenda **realizzare lavori e avviare un'attività di affittacamere**.
In particolare, si chiede conferma su quanto segue:

- a) se, trattandosi di un'attività **non prevista dall'attuale codice ATECO**, sia necessario **integrare la Partita IVA esistente con il nuovo codice ATECO** relativo all'attività di affittacamere;

R. Sì, è necessario integrare il codice ATECO dell'affittacamere entro la data di presentazione della domanda (03/12/2025)

- b) se, qualora l'attività venga svolta in **una sede diversa dalla principale**, sia obbligatorio procedere anche con l'**apertura di un'unità locale**;

R. Sì, se l'investimento viene realizzato in un'altra unità locale diversa dalla principale. L'unità locale comunque deve essere in uno dei comuni della regione Marche

- c) se eventuali **lavori di ristrutturazione** finalizzati all'avvio dell'attività di affittacamere possano essere considerati **ammissibili ai fini di bandi o finanziamenti agevolati** solo dopo l'aggiornamento dei dati presso l'Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio.

R: sì

8. **D:** Sono in fase di costituzione di una nuova impresa nella Regione Marche (rientro quindi nel requisito dei 36 mesi) e sono interessato a presentare domanda per il finanziamento.
Il mio Codice ATECO è il seguente: 46.90.00 – Commercio all'ingrosso non specializzato.
Specifico che la mia attività consiste esclusivamente nell'intermediazione commerciale. Non manipolo, stocco né vendo direttamente al dettaglio i prodotti. La mia intermediazione riguarda anche **la compravendita di bevande alcoliche** (tra aziende all'ingrosso).

Dato che l'Avviso rimanda all'ammissibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 (regime de minimis), chiedo cortesemente una conferma sull'ammissibilità della mia impresa.

Nello specifico, vorrei sapere se un'attività di intermediazione commerciale (ATECO 46.90.00) che include prodotti alcolici rientra tra i settori esclusi ai sensi del suddetto regolamento de minimis e, di conseguenza, se la mia impresa può accedere al Fondo FCNI.

R: Nel nuovo Regolamento (UE) 2023/2831, all'articolo 1, paragrafo 1, vengono elencati i settori ai quali non si applicano gli aiuti de minimis. Tra le esclusioni non compare la commercializzazione di prodotti alcolici.

Le esclusioni riguardano invece, tra gli altri:

- *la pesca e acquacoltura (regolamento UE 1379/2013);*
- *la produzione primaria di prodotti agricoli;*
- *il settore del carbone;*
- *le imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;*
- *aiuti legati all'esportazione o condizionati all'uso di prodotti nazionali rispetto a importati.*

Quindi l'esclusione si riferisce espressamente al tabacco, non all'alcol.

9. **D:** Il bando indica che la data di riferimento per l'anzianità del proponente è quella risultante dal servizio "Verifica Partita IVA" dell'Agenzia delle Entrate, che, in questo caso riporta 03/01/2011. Tuttavia, **dalla visura storica risulta che la ditta individuale è stata iscritta il 22/09/2025**, pur essendo lo stesso soggetto già operativo come libero professionista con la medesima Partita IVA. Chiedo cortesemente di confermare quale data debba essere considerata ai fini della valutazione del bando.

R: L'art. 4.2 del bando stabilisce che "nel caso di imprese, essere regolarmente costituite, attive ed iscritte al Registro delle Imprese e/o nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente, ad eccezione dei "lavoratori autonomi con Partita IVA non iscritti al Registro delle Imprese" e dei "liberi professionisti titolari di Partita IVA."". Quindi, in questo caso, in cui lui prima era un libero professionista che ha acquisito la partita IVA e poi iscrivendosi alla CCCIAA il 22.09.2025 è diventato ditta individuale, fa fede l'iscrizione alla camera di commercio.

10. **D:** Le imprese che possono presentare domanda in virtù della deroga prevista per l'Avviso DDPF n. 995/SIP/2022, relativamente all'indicatore 1 "Impresa proponente", che punteggio avranno, considerato che risultano costituite da oltre 36 mesi?

R: Alle suddette imprese verrà attribuito un punteggio pari a 30.

Tale attribuzione è motivata dal fatto che, pur essendo costituite da oltre 36 mesi, tali imprese sono state ammesse in via eccezionale a presentare domanda in virtù della deroga prevista, derivante dalla presenza di due fonti di finanziamento (POC – vecchia programmazione e FSE+ 2021-2027). L'attribuzione del punteggio pari a 30 consente di mantenere un equilibrio valutativo rispetto alle imprese più giovani, riconoscendo al contempo la specificità della deroga.

11. D: CARICAMENTO DOCUMENTI IN PIATTAFORMA

È possibile modificare le informazioni inserite in fase di precaricamento o i documenti generati, prima di firmarli digitalmente e inviarli il giorno dell'apertura dello sportello?

R: Prima di firmare i documenti si invita a rileggere i file generati alla sezione 6 e verificare l'integrità dei dati inseriti. Qualora le informazioni o i documenti non venissero visualizzati correttamente potete contattare il Soggetto Gestore all'indirizzo e-mail: info@creditofuturomarche.it

12. **D:** La quota di capitale circolante ammissibile pari al 30% va calcolata sul progetto (max. 62.500,00€) o sul finanziamento (max 50.000,00€)? Esempio compilazione tabella C2 dell'Allegato A3

R: Il limite del 30% deve essere considerato sul valore del progetto.

esempio per aiutare la compilazione nella tabella C.2:

VALORE DEL PROGETTO: 60.000,00€

IMPORTO CONCEDIBILE (80%): 48.000,00€

CAPITALE CIRCOLANTE (MAX 30% DEL VALORE DEL PROGETTO): 18.000,00€

Voce di Spesa	Importo	Fascia di finanziamento	Capitale circolante (%)	Spese antecedenti alla data di approvazione della concessione del finanziamento (%)
SPESE DI MARKETING	€ 10.000,00	(1)	30%:18.000,00= X:10.000,00 16,67%	
LAVORI E IMPIANTI	€ 40.000,00	(1)	0%	
SPESE PERSONALE (circolante)	€ 8.000,00	(2)	30%:18.000,00=X:8.000,00 13,33%	
CONSULENZA (circolante)	€ 2.000,00	(2)	NON AMMISSIBILE PERCHE' RAGGIUNTO LIMITE CIRCOLANTE	
SOFTWARE	€ 2.000,00	(2)	AMMISSIBILE PERCHE' NON CIRCOLANTE	

13. per forniture si intende anche l'acquisto di beni destinati alla rivendita (ad esempio un negozio di abbigliamento che acquista uno stock di vestiti oppure una società di noleggio che acquista autovetture)?

Le forniture ammissibili sono quelle necessarie alla produzione o al funzionamento del progetto, mentre gli acquisti di merce destinata esclusivamente alla compravendita potrebbero non rientrare tra i costi eleggibili, salvo che, considerando anche la natura dell'attività di impresa, se ne dimostri la connessione diretta ed incontrovertibile al progetto di investimento presentato.

14. Nel caso in cui una start-up abbia partecipato al Bando Crea Impresa Regione Marche (lo sportello che si è appena chiuso al 31/10/2025) per il quale ancora non sa esito, deve comunque inserire nella domanda di ammissione che ha beneficiato di contributi per la creazione di impresa?

L'opzione corretta è, quelle relativa alle imprese che non hanno beneficiato del contributo.

15. Nel calcolo del punteggio per arrivare a 60 punti c'è anche l'indicatore Investimento in attivi materiali e immateriali $\geq$ all'80%. Maggiore all'80% del totale progetto o dell'importo finanziamento richiesto?

L'indicatore si riferisce all'80% del costo totale del progetto.

16. Nel caso di impresa operante nel commercio all'ingrosso di calzature tra gli investimenti ammissibili possono rientrare: partecipazione a fiere, Studio progettazione (stilista/modellista), Realizzazione stampi calzature per collezione?

Sì, nell'ambito dello stesso progetto di investimento descritto nell'allegato A3.

17. Si chiede se una ditta individuale, effettuato l'investimento, voglia poi chiudere o vendere l'attività entro i 36 mesi dell'investimento. Cosa succede in questo caso?

Si fa riferimento all'articolo 15.2 "obblighi connessi alla stabilità delle operazioni": la ditta non deve cessare o trasferire l'attività fino ad almeno 3 anni dal pagamento dell'ultima rata. qualora tale obbligo non fosse rispettato, il rimborso dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione al periodo di non conformità.

18. In riferimento alla misura di cui all'oggetto si richiede di sapere se le voci di spesa da indicare siano al netto oppure comprensive di Iva.

Le voci di spesa da indicare devono essere riportate al netto di IVA

19. Con riferimento al bando FCNI tra le spese ammissibili per un'attività con codice ATECO 56.11.12 (ristorante, pizzeria, rosticceria), è considerabile ammissibile un investimento relativo all'installazione di un impianto fotovoltaico?

Si può considerare spesa ammissibile

20. il Bando in oggetto prevede all'art. 4.2 - Requisiti di ammissibilità, comma 4, la possibilità per le imprese richiedenti di impegnarsi a stabilire la sede dell'investimento nel territorio della Regione Marche entro la data della prima erogazione. Pertanto, da questa definizione è possibile desumere che l'unità locale sede dell'investimento possa essere censita in CCIAA anche successivamente all'invio della domanda, purché prima della prima erogazione.

Viceversa, tra le FAQ ad oggi pubblicate, la numero 8 prevede che nel caso di un'attività non prevista dall'attuale codice ATECO, sia necessario integrare la Partita IVA esistente con il nuovo codice ATECO relativo alla nuova attività svolta. Va da sé che all'impresa richiedente venga richiesta l'apertura di una nuova unità locale (attiva o inattiva) ad hoc per lo svolgimento della nuova attività prima dell'invio della domanda di finanziamento.

Nella fattispecie, si chiede pertanto se nel caso di un bar che svolge anche attività di ristorazione (attuale codice ATECO 56.30.0 primario e 56.11.11 secondario) che voglia aprire nelle vicinanze una nuova attività di ristorazione (futuro codice ATECO 56.11.11 - stesso settore di attività ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE), se anch'esso sia obbligato ad aprire una nuova unità locale (inattiva) prima dell'invio della domanda di finanziamento. Nel caso specifico, si ribadisce che ad oggi l'impresa ha già come codice ATECO (secondario) il medesimo codice che interesserà l'unità locale di prossima apertura non ancora censita.

L'impresa richiedente ha già come codice ATECO secondario lo stesso codice che interesserà la nuova unità locale (56.11.11).

21. Poiché il codice ATECO della nuova attività è già presente nella Partita IVA dell'impresa, non risulta necessario aprire preventivamente una nuova unità locale prima dell'invio della domanda, purché l'unità venga effettivamente attivata entro la data della prima erogazione, in linea con quanto previsto dall'art. 4.2 del Bando.

L'impresa può presentare la domanda senza l'apertura preventiva della nuova unità locale, rispettando comunque l'impegno ad attivarla prima della prima erogazione del finanziamento.

Si chiede se ammissibile al Fondo Credito nuove imprese la richiesta di un'azienda, costituita da meno di 36 mesi ed attiva, che ha come obiettivo l'apertura di una nuova sede (sempre nella regione Marche) in aggiunta alla principale. Nella nuova sede verrà svolta la stessa attività della sede principale, ma la sua apertura avverrà dopo la realizzazione del programma di spesa oggetto della domanda di agevolazione. Pertanto, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, la nuova sede non è ancora inserita come unità locale in camera di commercio.

Si ritiene questo progetto ammissibile solo se la nuova sede sarà censita in visura prima della prima erogazione (art. 4.2).

22. relativamente al bando in oggetto si chiede un chiarimento rispetto alla voce di spesa lettera g) par 6.2 - Acquisto Software.

Possono rientrare in questa voce le spese per acquisto di Licenza Software? Si tratterebbe di un costo che non verrebbe inserito a cespite.

La spesa è ammissibile ma classificabile come capitale circolante (attenzione al limite del 30% del progetto ammissibile).

23. 1. Trattandosi di prestito a tasso zero qualora venisse fatta richiesta di incentivo in Regime De Minimis, come si quantifica l'importo del contributo da considerare ai fini del calcolo del massimale dei 300.000 euro nel triennio? (come da Registro Nazionale degli Aiuti)?

Nel caso di prestito a tasso zero con aiuto concesso in regime de minimis, nel Registro Nazionale degli Aiuti non va registrato l'intero importo del finanziamento, ma il relativo Valore Equivalente del Sovvenzionamento (VES). Il VES corrisponde al valore attualizzato degli interessi che l'impresa avrebbe pagato al tasso di riferimento UE rispetto al tasso effettivamente applicato (pari a zero). Tale importo è quello che concorre al limite dei 300.000 euro nel triennio.»

24. 2. Il bando sembra prevedere la possibilità di richiedere il contributo o in Regime De Minimis (qualora l'investimento fosse in parte già avviato a partire dal 1° gennaio 2025) o In Regime di Esenzione (per investimenti da avviare). Quest'ultima eventualità è prevista solo per le stat up?

È prevista per tutte le imprese e liberi professionisti che fanno domanda di finanziamento

25. In relazione alla possibilità di cumulo di questa domanda con altre agevolazioni, per i medesimi costi ammissibili, è possibile presentare ulteriore richiesta solo su bandi che non siano Aiuti di Stato fino alla copertura massima del 100%? Mentre è esclusa la possibilità di cumulo con bandi come quello della Sabatini (considerata Aiuto di Stato)?

Per quanto riguarda il cumulo con altre agevolazioni sui medesimi costi ammissibili, è possibile il cumulo se entrambi le basi giuridiche (bandi) lo permettono e nel rispetto delle loro disposizioni attuative

26. Sulla questione dell'incremento occupazionale quale criterio per l'ottenimento di punteggio come ci si deve regolare? Trattasi di incremento conseguente all'investimento? E deve essere dimostrato in fase di rendiconto? E quale potrebbe essere il dato di riferimento per dimostrare l'incremento? Gli ULA oppure il numero di dipendenti in forza alla data di presentazione della domanda?

Se fa riferimento all'art. 12.2 Criteri di valutazione dei progetti, non si parla di incremento di occupazionale ma di n. di occupati (dipendenti) pertanto il punteggio attribuito sarà il seguente

n. occupati $\geq 1 = 3$ (ponderato 10)

n. occupati $< 1 = 2$ (ponderato 6,67)

27. una SRL è in procinto di iniziare la commercializzazione in Italia e all'estero di pasta a PROPRIO MARCHIO: la pasta sarà prodotta da pastifici della zona ma sarà venduta sotto un unico marchio di cui è proprietaria la SRL.

Ai pastifici verranno forniti gli imballaggi personalizzati.

La spesa di detti imballaggi, che ammonterà a circa 50 K, può essere considerata una fornitura finanziabile?

gli imballaggi sono coerenti con il business plan di un'azienda che lancia un proprio marchio, poiché costituiscono un elemento essenziale per la commercializzazione.

28. Un centro estetico vuole aprire una nuova ala espandendosi in un locale adiacente a dove l'attività è attualmente ubicata. Oltre ad una seconda cabina trattamenti e ad uno spazio per corsi di formazione, vuole creare un punto vendita profumeria e cosmesi, ad oggi naturalmente non presente, per ampliare le opportunità di business. In questo caso, la spesa per fornitura di prodotti retail destinati esclusivamente alla vendita in questo nuovo punto vendita può essere considerata spesa di investimento? Se sì, in che misura?

Le forniture ammissibili sono quelle necessarie alla produzione o al funzionamento del progetto, mentre gli acquisti di merce destinata esclusivamente alla compravendita possono essere costi eleggibili, se considerando anche la natura dell'attività di impresa, se ne dimostri la connessione diretta ed incontrovertibile al progetto di investimento presentato.

29. Il centro estetico in questione ha già due dipendenti assunte a tempo indeterminato. Se una delle due o entrambe vengono destinate alla nuova ala, a servizi di vendita prodotti o trattamenti in cabina, anche soltanto per una parte del loro orario settimanale, come posso rendicontarne la spesa e che tipo di documentazione è necessaria a parte ovviamente le loro buste paga? Devo far firmare loro un addendum/lettera d'incarico al contratto con la parte di orario mensile dedicato? O cos'altro?

Se le due dipendenti già assunte vengono impiegate, anche solo per una parte del loro orario settimanale, nelle attività previste dal progetto, la spesa del loro personale può essere rendicontata solo per la quota di tempo effettivamente dedicata al progetto.

Documentazione necessaria: buste paga e indicare che la dipendente è assegnata (anche parzialmente) al progetto; Non è obbligatorio un vero e proprio "addendum contrattuale", ma è consigliato predisporre almeno una lettera di incarico firmata dall'azienda controfirmata dalla dipendente

30. Nel bando all'art. 5 si prevede l'ammissibilità delle spese pregresse per una quota del 20% a partire dall'1/1/2025. Per le fatture già emesse e pagate, portate in rendicontazione nel progetto, immagino valga quanto scritto nel bando all'art. 15.1 sulla necessaria indicazione del CUP ai commi 9.10.11. Corretto? *Sì*

31. I limiti percentuali del 20% di spese pregresse e del 30% di circolante non sono autonomi l'uno dall'altro, dico bene? Ad esempio, se io metto a rendicontazione un 20% di spese pregresse tutte di circolante, per le spese future potrò spendere solo un massimo del 10% di circolante. *Corretto*

32. Infine, la rendicontazione andrà fatta sul totale del valore dell'investimento o solo sul finanziamento concesso? *Sul totale dell'investimento realizzato.*

33. L'impresa opera nel settore immobiliare e l'investimento previsto consistono nell'acquisto di un immobile e nella sua successiva ristrutturazione.

A tal proposito, desidereremmo comprendere se una proposta di questo tipo possa rientrare tra quelle ammissibili, poiché nel testo del bando non abbiamo trovato riferimenti espliciti riguardo a tale tipologia di intervento.

l'intervento da voi previsto – acquisto di un immobile e relativa ristrutturazione – rientra tra le tipologie di spesa ammissibili dal bando che include espressamente:

- *lavori, impianti, infrastrutture e forniture*
- *opere murarie e assimilabili*
- *acquisto di aree e/o immobili*

Sulla base di tali voci, l'investimento ipotizzato risulta coerente e quindi ammissibile.

Si precisa che l'operazione non deve essere volta alla realizzazione di interventi immobiliari con finalità commerciali, ma esclusivamente all'investimento dell'impresa.

Pertanto, dal business plan si deve evincere il collegamento tra acquisto-ristrutturazione ed investimento dell'impresa, escludendo qualsiasi riferimento ad attività di compravendita immobiliare o di intermediazione legato alla clientela. Infatti, qualora l'immobile venga ristrutturato e immediatamente rivenduto, l'operazione non configura un investimento patrimoniale, poiché i relativi benefici economici si esauriscono con la singola transazione. Anche l'affitto a terzi non risulta ammissibile.

34. Con riferimento alla FAQ n.19 pubblicata in merito al Bando "Fondo Credito Nuove Imprese", si rileva che la risposta fornita riguarda esclusivamente imprese operanti in regime IVA ordinario, per le quali l'imposta rappresenta un elemento neutro e non costituisce costo ammissibile

Si richiede alla Regione Marche di fornire un chiarimento ufficiale in merito al trattamento dell'IVA per le imprese che applicano il regime fiscale forfettario.

Considerato che, per tali soggetti, l'IVA rappresenta un costo indetraibile e pertanto un onere effettivo a carico dell'impresa, si domanda se, nell'ambito del bando "Fondo Credito Nuove Imprese – FCNI", l'importo dell'IVA debba essere considerato parte integrante dell'investimento ammissibile.

Si richiede dunque una precisazione specifica: per le imprese in regime forfettario l'IVA sostenuta sugli acquisti può essere inclusa nel valore dell'investimento ai fini del calcolo dell'importo finanziabile?

L'esclusione dell'IVA dall'ammissibilità delle spese non dipende dal regime fiscale del soggetto, ma dalla natura stessa dell'imposta, che rimane un tributo dovuto all'erario e non rappresenta un costo progettuale finanziabile.

35. Nell'allegato 3 per la parte relativa al punto c3 Previsione ricavi. Non riesco a capire come per un impianto fotovoltaico si possa definire l'impatto negli obiettivi di vendita. In realtà l'impianto consente risparmi e non ricavi e quindi vorrei capire le modalità con cui questa parte deve essere registrata;

- a. *Compilare la voce "ricavi delle vendite" con il valore del presumibile risparmio ed indicare nella parte "Approfondimenti in merito alla stima dei valori inseriti", la circostanza per cui il valore inserito non è un ricavo ma un risparmio*
- b. *Compilare la voce "ricavi delle vendite" con il valore 0 ed indicare nella parte "Approfondimenti in merito alla stima dei valori inseriti", la circostanza per cui il progetto da finanziare non determinerà un maggior ricavo, ma un minor costo quantificabile in €*

36. Il caso che sottopongo è circoscritto alle "opere Murarie" dove l'impresa in sede di spese di adeguamento e ristrutturazione di immobile si affiderà ad impresa edile e i costi dei materiali (inerti e calcestruzzi) rappresenteranno la decima parte del costo di manodopera.

Es. MANODOPERA € 9.000,00 – MATERIALE € 1.000,00.

In questo caso, la spesa "opere murarie" al Punto 6.1.6 è ammissibile in toto?

In caso di opere murarie, la spesa è ammissibile in toto.

La limitazione "installazione e manodopera fino al 10% del valore del bene/servizio" si applica solo nei casi in cui esiste un bene o un servizio principale cui la manodopera è accessoria.

Le opere murarie non sono un "bene" ma un intervento edilizio; quindi, la spesa è intrinsecamente composta quasi totalmente da manodopera e materiali. Di conseguenza, la clausola del 10% normalmente non si applica alle opere murarie, perché non esiste un bene/servizio su cui calcolare il 10% e la manodopera non è un costo accessorio, ma è la componente principale della spesa.

37. È possibile includere nella rendicontazione sia voci di spesa fascia 1 che voci registrate nella fascia 2, purché il totale rendicontato non superi 62.500 € e vengano rispettati i vincoli previsti dal bando (massimo 30% per capitale circolante e massimo 20% per spese antecedenti l'approvazione)?

Non sono presente voci di spesa diverse per la fascia 1 e fascia 2, in quanto le spese ammissibili sono definite all'art 6 e i vincoli del bando fanno riferimento al totale progetto ammissibile.

FASE RENDICONTAZIONE

38. Si chiede se la dicitura sulle fatture deve essere inserita già dalla prossima fattura che riceverò nei prossimi giorni oppure la dicitura deve essere inserita solo una volta ottenuto il finanziamento?

La dicitura deve essere apposta su tutte le fatture che verranno rendicontate entro i termini previsti dal Bando. Nel caso di specie, la dicitura va inserita fin da subito, senza attendere l'erogazione del finanziamento.

39. come riporta la lettera di comunicazione di ammissione a finanziamento "Come previsto dall'articolo 7.2 -Termini di ammissibilità della spesa - il pagamento della fattura da parte del destinatario, per le spese da sostenere, deve essere effettuato in data successiva all'approvazione da parte del Soggetto gestore dell'agevolazione. Dalla ricezione della presente comunicazione pertanto è possibile effettuare i pagamenti delle fatture." si intende che solo il pagamento delle spese da effettuare è ammissibile da oggi o che anche la/le fatture devono essere emesse con data successiva alla data di comunicazione di ammissione?

l'art. 7.2 "Termini di ammissibilità della spesa", ai fini dell'ammissibilità della spesa si considera la data di pagamento della fattura. Pertanto, è possibile ritenere ammissibili fatture emesse prima della comunicazione e pagate in data successiva. Si ricorda che, sempre l'articolo 7.2 stabilisce che: l'ammissibilità della spesa è garantita purché il progetto non risulti già concluso alla data di presentazione della domanda di finanziamento all'Avviso in oggetto, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

40. è ammissibile che un'impresa sostenga l'investimento con risorse proprie in attesa dell'erogazione del finanziamento? o il progetto non deve essere concluso fino all'erogazione dello stesso?

Ai fini dell'ammissibilità conta la data di pagamento della fattura e il pagamento delle spese da sostenere deve essere effettuato in data successiva all'approvazione dell'agevolazione. Solo una parte limitata (20%) può essere già stata pagata prima della concessione. Ricordo anche che l'ammissibilità della spesa è garantita purché il progetto non risulti già concluso alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

In sintesi:

Prima dell'approvazione del finanziamento	Se è stata già <i>pagata</i> la fattura—> posso rendicontarla nel limite del 20% delle pregresse
Prima del finanziamento	Se è stata <i>emessa</i> la fattura, ma non pagata—> attendere l'approvazione del finanziamento per pagare la fattura oppure farla rientrare nel limite del 20%.
Dopo dell'approvazione del finanziamento	ok

41. All'articolo 6 del bando in oggetto è previsto che l'investimento dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, per investimento completato intendete:
- la dimostrazione di aver pagato fatture pari all'importo che erogate (nel mio caso € 50.000,00)
 - devo aver finito di pagare tutte le rate relative all'investimento totale (€ 200.000,00 ultima rata prevista al 31/12/2027 con possibilità di anticipare il saldo)
 - devo dimostrare di aver pagato il valore massimo dell'investimento previsto nel bando (€ 62.500,00).

L'opzione corretta è la n.3 deve rendicontare la realizzazione del progetto fino all'importo massimo agevolabile

42. Qualora gli importi relativi al progetto si riferiscano all'acquisto di immobile: l'atto di acquisto è già stato fatto ma prevede un pagamento dilazionato, è possibile inserire la dicitura nella causale dei bonifici periodici?

Si, in fase di rendicontazione dovranno essere fornite le contabili dei bonifici e gli estratti conto. Si segnala che possono essere ammissibili solo i pagamenti effettuati dopo l'approvazione del finanziamento.

43. Nel caso di acquisto di un immobile, quale atto costituisce "avvio dell'investimento":

- *La sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita?*
- *Il rogito notarile?*
- *Il versamento della caparra confirmatoria?*

il rogito che è l'atto pubblico con cui si sigla in maniera definitiva e con valore legale l'acquisto di un immobile. Ok

44. In merito alla previsione secondo cui "l'avvio del progetto di investimento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'atto di approvazione da parte del Soggetto gestore", si chiede di specificare cosa si intenda esattamente per "avvio del progetto"

art 6.1 Avvio e termine. L'avvio del progetto di investimento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'atto di approvazione da parte del Soggetto gestore. Con avvio si può intendere es la sottoscrizione di un contratto vincolante (es. acquisto macchinari, fornitura, lavori, consulenze), oppure l'emissione di un ordine formalmente accettato dal fornitore; Pagamento di un acconto relativo agli investimenti ammessi; Avvio dei lavori (se si tratta di opere edili o impiantistiche)

45. L'investimento dovrà essere realizzato e completato integralmente entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento come previsto all'art. 13.1, salvo richiesta di proroga da presentare prima della conclusione dell'investimento, nel rispetto di quanto previsto all'art.14

- *È sufficiente l'emissione di fatture da parte dei fornitori? **Ok***
- *È considerata valida la conferma d'ordine o la sottoscrizione di un contratto di fornitura? **Ok***
- *È necessario che sia effettuato il pagamento, anche parziale, delle spese previste?*

46. Qualora l'impresa abbia indicato, in fase di presentazione della domanda, una data presunta di avvio (ad esempio 04/12/2025), ma non abbia ancora dato effettivo inizio al progetto, è possibile indicare nello Schema di comunicazione di accettazione degli esiti istruttori una data successiva (ad esempio 25/02/2026), purché successiva alla PEC di concessione e nel rispetto del termine dei 30 giorni previsto dall'Avviso?

Considerato che in fase di domanda la data era presunta, in fase di accettazione dovranno indicare quella reale

47. in caso di necessità, sia possibile trasmettere contestualmente all'accettazione anche una richiesta di proroga dei termini per l'inizio dell'investimento?

Considerato che "ai sensi dell'a 6.1 Avvio e termine. L'avvio del progetto di investimento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'atto di approvazione da parte del Soggetto gestore, si può richiedere in fase di accettazione, una proroga motivata per l'avvio del progetto di investimento per un massimo di 30 giorni